

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico è approvato.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La decisione dell'Unione di sospendere temporaneamente, conformemente all'articolo 2.29, paragrafo 3, dell'accordo, l'accettazione dell'autocertificazione di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2.28 dell'accordo è presa dalla Commissione.

2. La decisione dell'Unione di revocare, conformemente all'articolo 2.29, paragrafo 4, dell'accordo, la sospensione temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presa dalla Commissione.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 10.14 dell'accordo, la posizione dell'Unione riguardo alle modifiche o rettifiche degli impegni di cui all'allegato 10, parte 2, dell'accordo è approvata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La presente disposizione non si applica alle modifiche degli impegni di cui al paragrafo 4 («Appalti di merci e servizi relativi al settore ferroviario») e al paragrafo 5 («Servizi») dell'allegato 10 dell'accordo, parte 2, sezione A.

Articolo 4

Le modifiche degli allegati 14-A e 14-B dell'accordo mediante le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo, a seguito di raccomandazioni del comitato per la proprietà intellettuale istituito dall'accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Qualora le parti interessate non riescano a raggiungere un accordo in seguito a obiezioni riguardanti un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23.3 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

